



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Berna, 30 ottobre 2019

Indice

1. Situazione iniziale	3
2. Oggetto	4
3. Valutazione globale dell'avamprogetto	5
4. Risultati della procedura di consultazione in dettaglio	9
4.1 Aveni diritto	9
4.2 Protezione dei dati	11
4.3 Analisi dei rischi e tenuta di elenchi delle banche dati	13
4.4 Emolumenti	14
4.5 Disposizioni penali	15
4.6 Ulteriori aspetti della revisione	16
Anhang / Annexe / Allegato	17

1. Situazione iniziale

Il 7 novembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità, che si è conclusa il 22 febbraio 2019.

Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché altre organizzazioni e organi esecutivi interessati. Hanno inoltrato un parere al Dipartimento federale dell'interno (DFI) 41 dei 58 destinatari ufficiali. Tutti i Cantoni hanno preso parte alla consultazione. Tra i partiti politici invitati, 5 su 13 si sono espressi (uno dei quali con una dichiarazione di esplicita rinuncia a prendere posizione). Sono inoltre pervenuti 26 pareri da altri attori interessati. In totale sono stati valutati 67 pareri. L'elenco completo dei partecipanti, invitati ufficialmente e non, è riportato nell'allegato.

I partecipanti alla consultazione hanno potuto esprimersi liberamente in merito all'avamprogetto e al rapporto esplicativo, non avendo dovuto rispondere a domande precise.

	Numero di invitati	Numero di pareri pervenuti
Cantoni	26	26
Conferenza dei Governi cantonali	1	0
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	13	5
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	2
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	4
Altre organizzazioni e organi esecutivi	7	4
Altri attori interessati	-	26
Totale	58	67

Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061) e all'articolo 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005 sulla consultazione (OCo; RS 172.061.1), tutti i pareri pervenuti sono accessibili al pubblico sul sito Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)¹.

¹ <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/gesetzgebung/vernehmlassungen/vernehmlassung-systematische-verwendung-ahv-nummer-ahvg.html>.

2. Oggetto

Il numero d'assicurato dell'AVS (numero AVS, di seguito «NAVS») serve per facilitare il trattamento di informazioni sui contributi e per il calcolo delle corrispondenti prestazioni delle assicurazioni sociali. Questo identificatore personale è inoltre utilizzato anche al di fuori dell'AVS. In occasione dell'introduzione del nuovo NAVS a 13 cifre non significante, nel 2008, è stato adottato pure un nuovo disciplinamento relativo all'ammissibilità della sua utilizzazione sistematica. Da allora l'utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell'AVS è ammessa soltanto a determinate condizioni. Anzitutto, questa possibilità è riconosciuta ai servizi e alle istituzioni incaricati dell'attuazione di disposizioni di diritto cantonale in stretto rapporto con le assicurazioni sociali. Secondariamente, il NAVS può essere utilizzato sistematicamente se lo prevede una legge speciale federale o cantonale. La disposizione della legge speciale in questione deve specificare lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto, in modo da permettere il controllo democratico.

Nell'ambito del trattamento dei dati relativi a modifiche dello stato civile, l'utilizzazione sistematica del NAVS come identificatore personale permette un aggiornamento automatico, rapido e preciso degli attributi personali, il che garantisce la qualità dei dati contenuti nei registri degli utenti e consente di evitare scambi d'identità negli incarti personali e il conseguente onere per porvi rimedio. L'utilizzazione del NAVS migliora altresì l'efficienza dei costi nella pubblica amministrazione. Sull'onda della crescente digitalizzazione dell'attività amministrativa, alla quale si è assistito dall'introduzione del NAVS, nel 2008, si è dunque prodotta una forte espansione della sua utilizzazione sistematica.

Il vigente disciplinamento previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) ammette in realtà la possibilità di un'utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle autorità, ma a determinate condizioni, considerate complicate da adempiere. In particolare da parte dei Cantoni, si chiede con crescente insistenza che le autorità federali, cantonali e comunali possano utilizzare il NAVS quale identificatore personale univoco. Con il progetto ci si prefigge di creare i presupposti per far sì che queste autorità non necessitino più di una base legale specifica per ogni nuova utilizzazione sistematica del NAVS, ma siano autorizzate in modo generale a utilizzarlo sistematicamente. Dovranno inoltre essere legittimate a utilizzare sistematicamente il NAVS le organizzazioni e persone senza carattere di autorità, incaricate da una legge di adempiere un compito amministrativo, purché ciò sia previsto da una disposizione della pertinente legge speciale. L'utilizzazione sistematica di questo numero per scopi prettamente privati dovrà invece rimanere esclusa. Per determinati scopi dovrà inoltre essere possibile anche in futuro prescrivere in leggi speciali l'utilizzazione di identificatori personali settoriali invece del NAVS. In tal senso il legislatore conserverà la propria libertà d'azione. Con il progetto s'intende infine attribuire la necessaria importanza all'applicazione delle misure per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

3. Valutazione globale dell'avamprogetto

La maggioranza dei partecipanti è favorevole sul principio all'avamprogetto di modifica della LAVS, di cui approva la semplificazione della procedura che autorizza tutte le autorità a utilizzare sistematicamente il NAVS, contribuendo all'attuazione della Strategia di e-government Svizzera. Sebbene tutti i partecipanti si dicano preoccupati per la protezione dei dati, molti precisano che gli effetti positivi non devono essere vanificati da nuovi compiti amministrativi. Altri ravvisano l'insufficiente contenimento dei rischi di ledere alla protezione dei dati e respingono la misura proposta.

Approvazione generale

Corretta identificazione, semplificazione dei processi ed efficienza

Tutti i Cantoni, eccetto **AR**, approvano la soluzione proposta, che favorisce il miglioramento e l'efficienza dei processi amministrativi. Per **BL** e **CDF** il progetto è in linea con le decisioni prese già nel 2006 dal Consiglio federale e dal legislatore nell'ambito dell'armonizzazione dei registri ufficiali di persone. In quell'occasione infatti la funzione del NAVS a 13 cifre non significante quale identificatore personale universale era stata messa molto in risalto da parte dell'Esecutivo e aveva riscontrato un vasto consenso politico anche nell'ambito della consultazione. **FR** conferma che il progetto risponde a quanto i Cantoni chiedono già da diversi anni. **GE** è favorevole a un'estensione protetta dell'utilizzazione sistematica del NAVS, che permetterebbe di rispondere all'istanza espressa dalle autorità federali, cantonali e comunali di poter utilizzare maggiormente questo identificatore nel quadro dell'adempimento dei loro compiti legali. **GL** approva la norma permissiva legale generale per l'utilizzazione del numero d'identificazione personale. Secondo **LU** questa soddisfa un'importante esigenza delle amministrazioni cantonali e contribuisce a semplificare i processi amministrativi. Anche secondo **OW** le modifiche proposte permetterebbero di alleggerire le attività amministrative delle autorità, accrescere l'efficienza e ridurre le fonti di errore. **VS** ritiene che l'utilizzazione sistematica ma controllata del NAVS permetta di migliorare l'efficienza dei processi amministrativi senza accrescere la vulnerabilità dei sistemi d'informazione di Confederazione, Cantoni e Comuni né il rischio di abusi. **SO** fa notare che il NAVS non va evidentemente interpretato come un codice utente che permette di accedere a tutti i dati personali e che dunque l'autenticazione per accedere ai sistemi informatici non deve avvenire tramite il NAVS, che non è una componente di questo processo. In base a queste premesse, a suo parere l'utilizzazione sistematica del NAVS scongiura la violazione della protezione dei dati, in quanto permette di identificare il suo titolare in modo affidabile e univoco senza consentire di risalire alle caratteristiche personali di quest'ultimo. **UR** approva la possibilità di identificare gli abitanti in modo semplice e corretto a prescindere dalle autorità e dai livelli statali, purché esista una base legale che autorizzi lo scambio di dati per l'adempimento di compiti dello Stato. In questo modo gli errori nella registrazione delle persone e nel trasferimento di dati resterebbero un'eccezione. **Diversi Cantoni** e la **CDF** respingono esplicitamente la soluzione d'introdurre numeri d'identificazione settoriali. **BL** e **CDF** ricordano che nel 2006 questa alternativa era stata giudicata troppo complessa e difficilmente attuabile. Secondo **SO** l'introduzione di un sistema di differenti identificatori settoriali comporterebbe un onere notevolmente maggiore per l'attuazione di sistemi informatici (incluse le relative misure di protezione) e dunque in ultima analisi un aumento dei rischi in materia di sicurezza dei dati.

Due partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale sui cinque che hanno inoltrato un parere si dicono favorevoli al progetto. Il **PLR** sostiene la proposta modifica della LAVS, che

permette di chiarire il ruolo e l'utilizzazione del NAVS. A suo modo di vedere ciò consentirebbe alle autorità federali, cantonali e comunali d'identificare in modo più efficace le persone interessate; ne deriva dunque un elevato valore aggiunto per la popolazione, poiché il NAVS consente un'identificazione chiara e precisa del singolo individuo. Secondo il **PBD**, dall'introduzione del NAVS a 13 cifre non significativa, la digitalizzazione è avanzata a gran velocità, il che si è ripercosso nella forte espansione dell'utilizzazione del NAVS al di fuori dell'AVS. Ritiene pertanto comprensibile la proposta di allentare l'autorizzazione all'utilizzazione sistematica di questo numero. Non avendo riserve sul principio, l'**UDC** ha rinunciato a prendere posizione.

Le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna approvano esplicitamente l'impostazione della revisione di legge prevista. L'**UCS** accoglie favorevolmente in particolare il fatto che l'utilizzazione sistematica del NAVS migliora la qualità dei dati contenuti nei registri degli utenti, semplifica i processi interni e la collaborazione tra le autorità e accresce così l'efficienza dei costi dell'amministrazione.

Travail.Suisse appoggia l'obiettivo di rendere i processi efficienti e privi di scambi d'identità. Al contempo occorre proteggere in qualsiasi momento i dati personali dall'accesso non autorizzato. A suo avviso, l'avamprogetto presentato tiene conto di entrambi questi aspetti.

L'avamprogetto di legge è approvato anche da **CCCC, ACCP, eCH, eGov-Schweiz, eHealth, FER, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, H+, santésuisse, SSPH+ e Public Health.**

Sviluppo della Strategia di e-government Svizzera

Secondo **AI, FR, GE, JU e NW**, la soluzione scelta ha il potenziale per facilitare lo sviluppo della digitalizzazione amministrativa a tutti i livelli. In base al parere di **ZH** l'obiettivo della modifica di legge è in linea con la Strategia di e-government della collaborazione interfederale Governo elettronico in Svizzera. **GL** accoglie favorevolmente gli sforzi della Confederazione per l'attuazione del governo elettronico e dell'amministrazione elettronica. Solo pertinenti basi legali federali permetterebbero infatti, in una fase successiva, di avanzare in tempi brevi nella sua strategia in materia di digitalizzazione. Per **BL, BS e CDF** il progetto costituisce un importante presupposto per un'attuazione efficiente e di qualità dell'e-government. **SO** fa notare che ciò permetterebbe di raggiungere un obiettivo importante e urgente della Strategia di e-government.

L'**UCS** ritiene che l'utilizzazione sistematica del NAVS e l'eID nazionale rappresentino elementi importanti per l'avanzamento dell'amministrazione elettronica. Proprio nell'impiego degli svariati servizi di e-government nel quadro della Strategia di e-government è a suo avviso sensato sfruttare questo identificatore personale univoco esistente a livello nazionale.

Secondo l'**ACCP** l'autorizzazione all'utilizzazione sistematica e controllata del NAVS come identificatore personale da parte di tutte le autorità a livello federale, cantonale e comunale rappresenta una misura appropriata nel contesto della crescente digitalizzazione e nella prospettiva di attuare con successo la Strategia di e-government Svizzera. Dal punto di vista di **eGov-Schweiz** in questo scopo specifico rientra anche l'impiego ottimale di strumenti dell'e-government, in particolare nel contesto della collaborazione tra le autorità.

Gestione dei rischi e dell'onere amministrativo

Secondo **AI, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW** e la **CCCC** è indiscussa la necessità di soppesare i vantaggi offerti dal progetto rispetto ai possibili rischi a esso legati. Allo stesso

modo, le autorità dovrebbero provvedere ad adottare le misure necessarie a ridurre al minimo tali rischi. Questi partecipanti sottolineano però apertamente che i benefici, e in particolare la diminuzione dell'onere perseguita con la semplificazione sul piano tecnico, non devono essere compensati da nuovi compiti amministrativi.

Riserve

Il **PSS** non è per principio contrario a una semplificazione dell'utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle autorità, ma chiede che alcune disposizioni sul miglioramento della protezione e della sicurezza dei dati proposte nell'avamprogetto del Consiglio federale siano assolutamente mantenute o addirittura integrate. Se infatti è comprensibile in un'ottica di efficienza che le autorità federali, cantonali e comunali auspichino una semplificazione della possibilità di utilizzare il NAVS in modo sistematico, secondo il partito una tale semplificazione cela anche notevoli rischi in termini di sicurezza dei dati. Per questa ragione ritiene che nel progetto vada ulteriormente rafforzato l'aspetto della protezione dei dati.

L'**USS** solleva alcune riserve sulla modifica di legge presentata e propone di valutare seriamente la possibilità, esplicitamente respinta nel rapporto esplicativo, di reimpostare in forma settoriale l'architettura delle banche dati (ed eventualmente anche l'opzione di introdurre cosiddetti identificatori settoriali). Se tuttavia l'utilizzazione sistematica del NAVS dovesse essere introdotta sulla base dell'attuale architettura delle banche dati, allora sarà necessario affiancarla a una procedura di autorizzazione.

L'**AVIVO** teme che l'utilizzazione più ampia del NAVS apra per sempre la strada all'introduzione di un ulteriore identificatore federale per tutti gli abitanti della Svizzera. La **FMH** non respinge esplicitamente l'avamprogetto, ma difende la soluzione adottata per la cartella informatizzata del paziente e si schiera a favore dell'introduzione di numeri settoriali.

Posizioni contrarie

Secondo **AR** l'amministrazione è interessata a un identificatore personale adeguato e il più semplice possibile da utilizzare, mentre giustamente l'incaricato della protezione dei dati rende attenti ai rischi a esso connessi. Il Cantone respinge pertanto al momento il progetto posto in consultazione e chiede di sottoporlo nuovamente, in un secondo momento, adeguato tenendo conto delle informazioni derivanti dal postulato 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali, della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Il **PES** si oppone alla modifica proposta in quanto i rischi concernenti la protezione dei dati sarebbero troppo elevati. Non rimette in discussione l'utilizzazione del NAVS per la gestione delle assicurazioni sociali, ma una sua utilizzazione più ampia. A suo parere, più questa viene estesa, più aumenta il rischio di abusi dei dati. Il partito avrebbe auspicato che venisse approfondita e privilegiata l'opzione dei diversi numeri settoriali.

Il **Partito Pirata** giudica l'utilizzazione sistematica del NAVS quale identificatore nel quadro di qualsiasi tipo di compito delle autorità come un grande pericolo, che non intende sostenere, ragion per cui respinge esplicitamente tutti i relativi adeguamenti di legge. A suo parere, le valutazioni dell'avamprogetto circa la protezione dei dati e i rischi sono insufficienti.

Le organizzazioni dei datori di lavoro invitate respingono il progetto in toto, giudicando troppo grande l'importanza che verrebbe data all'amministrazione. L'**USI** non è contraria per principio all'introduzione di un numero d'identificazione personale generale, ma respinge in gran parte il piano di attuazione proposto. I vantaggi elencati dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo non compenserebbero i rischi legati alla protezione e alla sicurezza dei

dati. A suo avviso bisognerebbe invece considerare l'introduzione di un nuovo numero d'identificazione personale. Secondo l'**USAM**, a suo tempo il legislatore ha consapevolmente deciso di vincolare l'utilizzo del NAVS al di fuori dell'AVS all'esistenza di una base legale che lo preveda esplicitamente e questa condizione ha ancora senso. Per tale ragione è scettica nei confronti della revisione di legge proposta e la respinge nella forma presentata. Il **CP** è particolarmente critico rispetto all'autorizzazione generale a utilizzare sistematicamente il NAVS, ritenendo che il progetto presentato non fornisca garanzie sufficienti in materia di protezione dei dati.

Privatim scrive che il progetto non apporta alcun valore aggiunto dal punto di vista dei Cantoni, mentre per quanto riguarda la protezione dei dati aumenta i rischi relativi ai diritti della personalità dei cittadini. In particolare nell'ambito degli obiettivi concernenti la digitalizzazione dell'amministrazione bisognerebbe creare condizioni chiare per l'utilizzazione del NAVS che tengano conto nella stessa misura degli aspetti giuridici, organizzativi e tecnici, il che a suo avviso è stato fatto solo in parte nel progetto presentato.

Dirittifondamentali.ch sostiene che il NAVS è stato creato per l'amministrazione delle assicurazioni sociali e che deve mantenere tale funzione anche in futuro. Respinge pertanto fermamente il progressivo ampliamento dell'utilizzazione di questo identificatore.

APF Svizzera continua a respingere l'utilizzazione sistematica del NAVS per ragioni di protezione dei dati e di rischio di abusi.

4. Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

4.1 Aventi diritto

Salvo poche eccezioni, i partecipanti si dichiarano d'accordo che le autorità federali, cantonali e comunali siano in futuro autorizzate in generale a utilizzare sistematicamente il NAVS. Sono inoltre favorevoli a lasciare al legislatore la possibilità di escludere l'utilizzazione sistematica del NAVS in singoli ambiti, per i quali vanno previsti altri identificatori personali.

Elenco degli aventi diritto

In linea di principio, i partecipanti concordano con l'allestimento di un elenco degli aventi diritto. Alcuni partecipanti auspicano in singoli punti una certa apertura a favore di aventi diritto supplementari. Inoltre, emerge in modo chiaro l'esigenza di un adeguamento redazionale dei punti esposti di seguito. **AG, AR, GR, SH, SO, TG, UR, ZH** e l'**USAM** ritengono che, riguardo all'autorizzazione per le autorità comunali, la specificazione «nella misura prevista dal diritto cantonale» sia ambigua e che vada dunque stralciata. **Privatim** chiede di precisare nel messaggio, rispetto al rapporto esplicativo, che per l'utilizzazione sistematica del NAVS da parte di autorità cantonali rimane necessaria una base legale (formale) di diritto cantonale (come attualmente, se il NAVS deve essere utilizzato al di fuori degli ambiti previsti dalla legislazione federale). **VD** e **AVIVO** constatano che nel rapporto esplicativo si menziona in modo chiaro che l'utilizzazione del NAVS da parte dei Comuni è possibile soltanto se prevista da una base legale cantonale, il che dovrebbe essere espresso con altrettanta chiarezza nella legge. **GR** propone di menzionare all'articolo 153c capoverso 1 lettera a numero 3 AP-LAVS non solo le amministrazioni comunali, ma anche quelle sovracomunali. **NW** vorrebbe il tenore seguente: «le unità delle amministrazioni cantonali e comunali nonché gli istituti di diritto pubblico nella misura prevista dal diritto cantonale». All'articolo 153c capoverso 1 lettera a numero 4 esige invece lo stralcio dell'espressione «di diritto pubblico o privato». **BL** chiede l'inserimento di un numero 6 dal seguente tenore: «i servizi incaricati dell'assistenza sociale». La **Suva** propone di autorizzare anche le imprese private a utilizzare sistematicamente il NAVS. **ProLitteris** suggerisce di aggiungere nell'elenco degli aventi diritto, in un numero 6, le società di gestione titolari di un'autorizzazione federale ai sensi degli articoli 41–43 della legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1).

Privatim accoglie favorevolmente il fatto che, giusta l'articolo 153c capoverso 1, gli aventi diritto siano autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS soltanto nella misura in cui è «necessario» per l'adempimento dei loro compiti legali e non per il solo motivo che si tratta di una semplificazione amministrativa. A suo avviso, ciò va stabilito esplicitamente anche nel messaggio. **BL** chiede una precisazione, rispetto al rapporto esplicativo, su quando l'utilizzazione sistematica del NAVS risulta «necessaria» per l'adempimento dei compiti legali.

Organi di controllo

IG PBK e **SSIC** appoggiano l'idea di prevedere mediante leggi speciali per l'utilizzazione sistematica del NAVS da parte degli organi paritetici preposti all'esecuzione di controlli concordati in un contratto collettivo di lavoro dichiarato d'obbligatorietà generale. Lo stesso chiedono **USS, Suissetec, Syna, Travail.Suisse, Unia** e **FVE**, sebbene le rispettive richieste includano anche basi in leggi speciali per gli organi di controllo ai sensi della legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) e della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41). Il **PSS** respinge per principio l'utilizzazione sistematica

del NAVS da parte di attori non governativi e chiede lo stralcio degli articoli 153c capoverso 1 lettera a numero 4 e 153c capoverso 1 lettera b.

Esclusione dell'utilizzazione del NAVS

La **FMH** accoglie favorevolmente la disposizione dell'articolo 153c capoverso 2, in base alla quale l'utilizzazione sistematica del NAVS non è ammessa negli ambiti in cui la legislazione lo esclude. Oltre a ciò, secondo **UR**, **VD** e **privatim** il testo di legge dovrebbe indicare con chiarezza che l'esclusione dell'utilizzazione del NAVS può valere anche per analogia, in particolare in base a una disposizione che preveda l'impiego di uno specifico identificatore settoriale. Secondo l'**AVIVO**, l'articolo 153c capoverso 2 potrebbe produrre una certa confusione tra l'osservazione della legislazione federale e l'applicazione di un'utilizzazione sistematica del NAVS.

Cartella informatizzata del paziente (CIP)

JU, **VD**, **eHealth** e **H+** chiedono che nel quadro della cartella informatizzata del paziente l'utilizzazione sistematica del NAVS sia resa possibile tramite una modifica della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1). Al contrario, la **FMH** ritiene che vada mantenuto il disciplinamento vigente, in base al quale per l'identificazione dei pazienti va utilizzato tra comunità un numero d'identificazione settoriale che solo l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) può collegare al NAVS per scopi d'identificazione. Un collegamento tra CIP e NAVS al di fuori di questo ambito non permetterebbe infatti di garantire una protezione adeguata dei diritti dei pazienti.

4.2 Protezione dei dati

I partecipanti approvano in linea di principio la necessità di tenere debitamente conto della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni. Vi sono però pareri differenti su come procedere per regolamentare le misure che dovranno essere adottate da chi in futuro utilizzerà sistematicamente il NAVS. In particolare, molti partecipanti chiedono che le singole misure tecniche e organizzative non siano sancite a livello di legge, ma vengano concretizzate nell'ordinanza. Soltanto pochi partecipanti sono favorevoli all'introduzione di una procedura di autorizzazione o dell'obbligo generale di una gestione separata dei dati.

Considerazioni di fondo

AI, BE, FR, GL, JU, LU, NW, OW, ZH e **CCCC** obiettano che le prescrizioni sulle singole misure tecniche e organizzative non vanno sancite a livello di legge, bensì nell'ordinanza. L'**ACCP** chiede un'ulteriore precisazione a livello di ordinanza, al fine di garantire standard uniformi per i gestori di banche dati interessati.

Secondo il **PLR** è necessario prendere misure di sicurezza a livello di organizzazione, personale, infrastruttura e tecnica per garantire la protezione dei dati personali. Il **PBD** ritiene giusto e importante che tutte le autorità a cui verrà accordata un'autorizzazione generale all'utilizzazione del NAVS debbano aggiornare le proprie misure di sicurezza al livello più avanzato possibile. Il **PSS** giudica fondamentale non allentare o addirittura stralciare le misure proposte in materia di protezione dei dati. In tal senso propone di inserire esplicitamente il divieto di collegamento nel testo di legge. Anche a giudizio di **UR** e **BL** il progetto potrebbe esprimere in modo più chiaro che l'utilizzazione sistematica del NAVS non autorizza di per sé ulteriori collegamenti di dati. Secondo **SZ**, invece, il disciplinamento delle misure tecniche e organizzative produce un onere supplementare sproporzionato, considerato che i Cantoni sono già dotati di regolamenti concreti per la protezione e la sicurezza dei dati. Per la stessa ragione **eCH** ritiene anche poco chiaro quanto le misure tecniche e organizzative vadano disciplinate nella legge. **TI** si dichiara favorevole a un approccio per tappe nell'introduzione di queste misure.

Postulato 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali, della

Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

AG ritiene inappropriato che non si sia attesa la pubblicazione del rapporto in adempimento del postulato 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali, prima di iniziare l'elaborazione dell'avamprogetto. Anche **FR** sostiene che i lavori conclusivi del progetto di legge presentato dovrebbero tenere conto del suddetto rapporto. Dello stesso parere sono **USS, USI, FER, dirittifondamentali.ch** e **APF Svizzera**, secondo i quali sarebbe stato necessario elaborare prima un piano di sicurezza. Il **PLR** si riserva di valutare nuovamente il progetto non appena sarà disponibile il rapporto sul postulato della Commissione.

Procedura di autorizzazione e obbligo generale di una gestione separata dei dati

AG chiede di indicare l'onere supplementare che l'instaurazione di una procedura di autorizzazione cagionerebbe. Il **PES** auspica che sia realizzata l'alternativa «Procedura di autorizzazione». Anche **PSS, USS, USI** e **B.L.** sono dell'avviso che occorra valutare nuovamente la possibilità di introdurre una procedura di autorizzazione. **NE** ritiene essenziale

esigere da parte degli utenti l'adeguamento dell'architettura delle loro banche dati. **USS** e **Partito Pirata** appoggiano una nuova valutazione della possibilità di imporre una reimpostazione dell'architettura delle banche dati.

Singole disposizioni

L'**UCS** chiede l'introduzione di un secondo capoverso all'articolo 153*d* AP-LAVS, che obblighi la Confederazione a mettere a disposizione una guida pratica per l'attuazione delle misure tecniche e organizzative. Anche l'**ASSA** auspica un'ulteriore precisazione delle prescrizioni, per esempio attraverso direttive, istruzioni pratiche, modelli e simili, elaborati da un organo da definire. **VD** e **AVIVO** ritengono che la nozione di «tracciabilità» dovrebbe figurare non solo nel rapporto esplicativo, ma anche nella legge. La **FMH** condivide il parere secondo cui l'avamprogetto non presenta un regime di controllo sufficiente in materia di sorveglianza e aggiunge che serve un'analisi d'impatto della regolamentazione. A suo avviso, inoltre, non è accettabile che le serie di dati inerenti al NAVS siano trasmesse attraverso una rete pubblica; per lo scambio di dati è infatti disponibile una piattaforma sicura, allestita dalla Confederazione nel quadro dell'armonizzazione dei registri (Sedex). È pertanto d'obbligo prevedere l'utilizzo di questa piattaforma per lo scambio delle serie di dati in questione. Inoltre, le misure tecniche e organizzative dovrebbero basarsi su norme internazionali o sui requisiti previsti dall'ordinanza del 28 settembre 2007 sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCDP; RS 235.13).

In merito all'articolo 153*d* lettera a, **AG** giudica la formulazione troppo restrittiva, mentre **TG** chiede di stralciare il riferimento alle «banche dati elettroniche». In merito all'articolo 153*d* lettera b, **ZH** e **GR** osservano che l'indicazione nel rapporto esplicativo, secondo cui la persona responsabile dovrà firmare il piano SIPD, non è chiara. Anche **ZG** auspica una precisazione del passaggio in questione. **GR, TG, ZH** e **Suva** chiedono di stralciare la lettera b. La funzione della «persona responsabile» è infatti definita all'articolo 11*a* capoverso 5 lettera e della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Secondo **AG, BL, VD, ZG** e **privatim** occorre formulare in modo più preciso la lettera d. **Privatim** chiede inoltre di prescrivere l'obbligo di cifratura anche per i dati personali salvati su supporti di dati mobili.

4.3 Analisi dei rischi e tenuta di elenchi delle banche dati

Le disposizioni concernenti l'analisi dei rischi e l'obbligo di tenere un elenco delle banche dati a essa connesso non hanno incontrato l'approvazione incontestata di tutti i partecipanti alla consultazione. Sono stati in particolare i Cantoni a muovere critiche.

Analisi dei rischi

BE, AR, GR e AG giudicano superflua la disposizione proposta, dato che l'amministrazione è tenuta ad analizzare i rischi connessi al collegamento di dati già in virtù della legislazione vigente. **FR** chiede che la procedura sia coordinata dall'UCC. **SH** ritiene che lo svolgimento dell'analisi dei rischi dovrebbe incombere non ai dipartimenti federali, della Cancelleria federale o dei Cantoni, ma agli stessi aventi diritto all'utilizzazione del NAVS. Secondo **ZH** e **GR** è inoltre problematico obbligare i Cantoni a eseguire analisi dei rischi per i Comuni. Una tale prescrizione creerebbe di fatto una funzione di vigilanza nei confronti di questi ultimi, un'ingerenza troppo elevata nell'autonomia organizzativa dei Comuni.

Tenuta degli elenchi

Per quanto concerne gli elenchi, **ZH** sottolinea che questi dovrebbero essere resi accessibili al pubblico in modo semplice e adeguato. **UR** e **AG** propongono di rilevare negli elenchi anche i punti di contatto tra le relative banche dati. Al contrario, **LU, AR, OW, NW, GL** e **AI** chiedono di rinunciare all'obbligo per i Cantoni di tenere elenchi. Al fine di garantire una procedura coordinata in modo centralizzato, si dovrebbe invece incaricare l'UCC di formulare prescrizioni e fornire un elenco unitario per il rilevamento. **BE, AR** e **GR** fanno inoltre notare che l'UCC tiene già oggi un elenco degli aventi diritto all'utilizzazione sistematica del NAVS.

4.4 Emolumenti

I partecipanti che si sono espressi sulla possibilità di riscuotere emolumenti si sono detti contrari a questa misura. Molti respingono addirittura categoricamente che i Cantoni e i Comuni debbano corrispondere emolumenti. Alcuni di questi propongono che sia la Confederazione a farsi carico dei costi di utilizzazione. Altri partecipanti sono pronti ad accettare questa possibilità a condizione che gli emolumenti siano prelevati in base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza.

Otto Cantoni affermano in modo chiaro che nel quadro dell'attuazione del diritto federale nei Cantoni e nei Comuni non possono essere prelevati per principio emolumenti per l'utilizzazione sistematica del NAVS. **GR, GL e TG** chiedono di stralciare l'articolo o di adeguarlo in modo che sia la Confederazione a farsi carico di questi costi. Anche **VS** ritiene che l'utilizzazione del NAVS non dovrebbe generare emolumenti per le autorità aventi diritto e che, prendendo completamente a proprio carico i costi di utilizzazione, la Confederazione adempirebbe pienamente il proprio ruolo di «agevolatrice» nel quadro della modernizzazione delle amministrazioni e dello sviluppo dell'amministrazione elettronica. Se il Consiglio federale dovesse comunque far uso della possibilità di prelevare emolumenti presso le autorità, **AG, AR e SH** auspicano un'attuazione pragmatica e senza formalità burocratiche. Secondo **UR**, la determinazione degli emolumenti dovrebbe tenere conto dei pertinenti principi di diritto amministrativo (copertura dei costi ed equivalenza individuale). **ZH** ritiene che eventuali spese supplementari potrebbero essere compensate in gran parte attraverso un aumento dell'economicità dell'attività amministrativa. **GL** è del parere che l'onere supplementare per l'UCC dovrebbe risultare contenuto e che quindi non si giustificerebbe una compensazione dello stesso.

Nessuno dei **partiti politici** si è espresso su questo punto.

L'**UCS** respinge fermamente la possibilità di prelevare emolumenti presso i Comuni. Considerato che in origine la Confederazione si fa fornire gratuitamente i dati personali dai Cantoni e dai Comuni, non è accettabile che Città e Comuni siano tenuti a pagare per utilizzare questi stessi dati. Se tuttavia Città e Comuni fossero chiamati a versare emolumenti, questi costi dovrebbero ricadere sulla popolazione. Anche per l'**ASSA** a Cantoni e Comuni non vanno addebitati emolumenti per l'utilizzazione del NAVS.

Secondo l'**USI** bisognerebbe garantire che i costi non vadano a carico dell'esecuzione dell'AVS, ma vengano sempre fatturati agli utenti. Per tale ragione la disposizione potestativa va riformulata in senso imperativo. **USAM e FER** chiedono che i costi siano assunti dalle autorità aventi diritto e non dall'AVS, in base al principio «chi consuma paga».

Inoltre l'**ACCP** esige un indennizzo per gli oneri operativi e finanziari supplementari che incombono agli organi esecutivi del 1° pilastro. In particolare, le prescrizioni in materia di sicurezza dei dati che accompagnerebbero necessariamente la modifica di legge potrebbero richiedere alle casse di compensazione investimenti difficilmente quantificabili nel campo dell'infrastruttura informatica e del trattamento dei dati. Ritiene pertanto opportuno indennizzare adeguatamente questi organi esecutivi per gli eventuali oneri e spese supplementari, se necessario attraverso il prelievo di emolumenti.

4.5 Disposizioni penali

Sebbene alcuni partecipanti approvino l'inasprimento delle disposizioni penali, la maggioranza respinge questa misura.

AG accoglie favorevolmente il fatto che le norme e gli obblighi vigenti in materia di protezione e sicurezza dei dati non vengano allentati e anzi che le disposizioni penali siano inasprite. **NW** ritiene che l'inasprimento proposto sia adeguato, mentre **ZG** non lo respinge. La maggioranza dei **Cantoni** rimanenti rifiuta invece la modifica proposta e appoggia l'idea di mantenere la soluzione vigente: infatti, il nuovo tenore delle disposizioni penali porrebbe difficoltà pratiche nel distinguere i casi in cui le misure tecniche e organizzative sono sufficienti da quelli in cui le stesse sono state adottate solo parzialmente. Ne risulterebbe dunque incertezza giuridica per le autorità interessate. Secondo **AR** e **TG** bisognerebbe precisare per lo meno che è perseguibile penalmente soltanto chi intenzionalmente non rispetta le disposizioni in materia di misure tecniche e organizzative. Considerato che il NAVS quale elemento identificativo non costituisce un dato personale degno di particolare protezione, **BE**, **GR** e **ZH** giudicano sproporzionata l'estensione delle disposizioni penali. Infine, molti Cantoni e la **CDF** sottolineano che le autorità in Svizzera fanno un lavoro pressoché perfettamente accurato e coscienzioso e che non è il caso di renderle oggetto di un sospetto generalizzato.

Tra i partiti politici che hanno inoltrato un parere, solo il **PBD** ha preso posizione su questa misura. Esso accoglie favorevolmente l'inasprimento della norma penale concernente l'attuazione delle misure tecniche e organizzative nel senso di rendere passibile di pena in futuro anche chi le applica in modo carente.

Secondo **Travail.Suisse** è inoltre giusto rafforzare la protezione dei dati rendendo punibile anche l'applicazione inaccurata o non professionale delle misure di sicurezza. L'**UCS** è del parere che sarebbe necessario disporre almeno di una guida pratica per l'attuazione delle misure in questione.

4.6 Ulteriori aspetti della revisione

Nel quadro della consultazione sono state sollevate anche questioni inerenti alla comunicazione di dati. Sono stati inoltre trattati il periodo transitorio, l'eventuale coordinamento dei diversi identificatori dei pazienti nel settore sanitario nonché aspetti terminologici.

Comunicazione di dati

Public Health e **SSPH+** chiedono di autorizzare i ricercatori ad accedere ai dati cifrati collegati. **LU** e **ZG** propongono di rendere in futuro accessibili il registro centrale degli assicurati e il registro centrale delle prestazioni correnti dell'UCC, mediante procedura di richiamo, anche alle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi, ai sensi della relativa legge federale.

Secondo **H+** non è pienamente sfruttato il potenziale del NAVS per quanto concerne le possibilità di semplificazione dei processi tra i vari enti del settore sanitario e d'ingente risparmio. A suo parere, il NAVS dovrebbe poter essere utilizzato anche per l'identificazione elettronica dei pazienti nel contesto delle cure e della ricerca. Anche **eHealth** sarebbe favorevole a un'armonizzazione dei numerosi identificatori nel settore sanitario in questo senso.

Periodo transitorio

GR e **TI** ritengono che il periodo transitorio di un anno per adottare le misure tecniche e organizzative necessarie sia troppo breve. **TI** chiede inoltre che i gestori di banche dati nelle quali è utilizzato sistematicamente ancora il precedente NAVS a 11 cifre vengano esonerati dall'obbligo di adottare tali misure. **NE** raccomanda di prevedere un termine sufficiente per l'adeguamento delle basi legali cantonali.

Terminologia

La **Suva** propone di sostituire il termine «numero AVS» con «numero d'assicurazione sociale».

Anhang / Annexe / Allegato Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo

ZH	Zürich / Zurich / Zurigo
----	--------------------------

2. Politische Parteien und Parteigruppierungen
Partis politiques et sections des partis politiques
Partiti politici e sezioni di partito

BDP PBD PBD	Bürgerlich-Demokratische Partei Parti bourgeois-démocratique Partito borghese democratico
FDP PLR PLR	Die Liberalen Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
GPS PES PES	Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse Partito ecologista svizzero
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro
Piratenpartei Partito Pirata	Piratenpartei Schweiz Partito Pirata Svizzero

3. Dachverbände der Städte und Gemeinden und der Berggebiete
Associations faïtières des villes, des communes et des régions de montagne
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SGV ACS ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri
SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere

4. Spitzenverbände der Wirtschaft
Associations faïtières de l'économie
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri

SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
Travail.Suisse	

5. Andere interessierte Organisationen

Autres organisations intéressées

Altre organizzazioni interessate

FDK CDF	Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
VVAK ACCP	Association suisse des caisses de compensation professionnelles Associazione Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali
privatim	Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conférence des préposé(e)s suisses à la protection des données Conferenza degli incaricati svizzeri della protezione dei dati

6. Nicht eingeladene Organisationen

Organisations non consultées officiellement

Organizzazioni non invitate ufficialmente

CP	Centre Patronal
eCH	Verein eCH Association eCH Associazione eCH
eGov-Schweiz	Verein eGov-Schweiz
eHealth	Interessengemeinschaft eHealth
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera	
H+	Die Spitäler der Schweiz Les Hôpitaux de Suisse Gli Ospedali Svizzeri
santésuisse	
SBV SSE SSIC	Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

SSPH+	Swiss School of Public Health
Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Unia	Unia – Il sindacato
Suissetec	Suissetec-Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Suissetec-Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
dirittifondamentali.ch	grundrechte.ch droitsfondamentaux.ch dirittifondamentali.ch
HEV Schweiz APF Suisse APF Svizzera	Hauseigentümerversband Schweiz Association suisse des propriétaires fonciers Associazione svizzera dei proprietari fondiari
Syna	Syna-die Gewerkschaft Syna-le syndicat Syna – Il sindacato
Public Health	Public Health Schweiz Santé publique Suisse
FVE	Fédération vaudoise des entrepreneurs
AVIVO	Verein zur Verteidigung der Rechte der Rentner Association suisse de défense et de détente des retraités Associazione ricreativa e di tutela dei pensionati
ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative Società svizzera dei diritti d'autore per la letteratura e l'arte visiva, cooperativa
Handelskammer beider Basel	
VSED ASSH ASSA	Verband Schweizerischer Einwohnerdienste Association suisse des services des habitants Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
IG PBK	Interessengemeinschaft der Paritätischen Kommissionen Communauté d'intérêt de contrôles paritaires

7. Private Particuliers Privati

Lehmann Beat, Suhr (zit. B.L.)